SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 101

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 21 febbraio 1971)

INDICE

ALBARELLO: Provvedimenti da adottare a favore di viticoltori di Colognola ai Colli (Verona) danneggiati dalla grandine (3870) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 2580

Danni derivanti dalla soppressione del volo notturno postale Ronchi dei Legionari-Roma (4226) (risp. BOSCO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2581

BOANO: Provvedimenti da adottare a favore delle cantine sociali del Piemonte e necessità di istituire l'ente di sviluppo agricolo regionale (4185) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2581

BONATTI: Provvedimenti da adottare a favore delle popolazioni del Polesine danneggiate da una violenta tromba d'aria (3867) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2582

BONAZZI: Sui trasferimenti e licenziamenti effettuati dalla SIP con particolare riferimento a Forlì (3998) (risp. BOSCO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2590

BRUSASCA: In merito alla produzione e all'uso di carne sintetica (3002) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2583

Per l'allacciamento all'Enel del capoluogo e delle frazioni del comune di Carrega ligure (4150) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2584

CARUCCI: Provvedimenti da adottare a favore degli operatori agricoli di alcuni comuni delle Puglie danneggiati dal maltempo (3523);

CARUCCI, DE FALCO: Danni provocati dal maltempo alle colture agricole della provincia di Taranto (3589);

CARUCCI, MASCIALE: Danni provocati dal maltempo alle colture agricole di Martina Franca (3588) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . *Pag.* 2584

CELIDONIO: Perchè le licenze per l'esercizio di attività commerciali e professionali vengano considerate decadute qualora il titolare cessi dall'esercizio dell'attività stessa (4083) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2585

CHIARIELLO: Per sapere se la locazione vitalizia, agli effetti dell'imposta di registro, sia da considerare a tempo determinato o a tempo indeterminato (4229) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2587

CUCCU, LI VIGNI: Misure da adottare a favore del comune di Carpi danneggiato dal maltempo (3976) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2587

DEL PACE, TEDESCO Giglia: Sul decreto ministeriale che autorizza l'AIMA a passare le proprie competenze in materia di integrazione di prezzo dell'olio agli Ispettorati dell'agricoltura (3701) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2588

DOSI: Perchè all'Ente nazionale protezione animali vengano assicurati i finanziamenti necessari per l'attuazione dei suoi compiti (4109) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2588

FABBRINI: Perchè vengano assicurati mezzi finanziari ai cantieri forestali della provincia di Siena (4257) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . 2589

FARNETI Ariella: Sulla progettata chiusura delle centrali della SIP di Forlì e Cesena (3936) (risp. BOSCO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2590

FILETTI: Perchè venga limitata l'introduzione nei mercati comunitari di limoni provenienti da Paesi terzi (3965) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 2590

FUSI: In relazione al bando pubblicato dall'Ente Maremma per la concessione pluriennale di appezzamenti di terreno (3805) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2592

GERMANO': Ritardo nella liquidazione delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva, con particolare riferimento agli olivicoltori siciliani (4156) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2593

GUANTI: Provvedimenti da adottare per la utilizzazione delle acque del Basentello (4190) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2593

LIMONI: Perchè siano riconosciuti ai comuni, anche nelle more di approvazione dei piani regolatori generali, i benefici fiscali previsti dalla legge n. 666 del 1943 (3697) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2594

MAGNO: Asportazione di grandi quantitativi di terra e sabbia da parte di proprietari fondiari di Zapponeta (Foggia) (4002) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2595

MAGNO, STEFANELLI, DI VITTORIO BERTI Baldina: Provvedimenti da adottare in favore degli agricoltori delle province di Foggia e Bari danneggiati dal maltempo (3960) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2596

MINNOCCI: Danni provocati dalla grandine alla popolazione di Gallinaro (Frosinone) (3844) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2596

PEGORARO: Provvedimenti da adottare a favore delle popolazioni delle province di Padova, Rovigo e Verona danneggiate dalla grandine (3868) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2597

PELIZZO: Mancata concessione di mutui per miglioramento fondiario ai terreni del Friuli soggetti a servitù militari (1797) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2597

PELLICANO': Per il completamento della scuola alberghiera dell'ENALC di Villa San Giovanni (1223) (risp. TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*) 2598

PINTO: Per il pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-70 (4082) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2598

PIOVANO: Perchè l'intendenza di finanza di Pavia provveda ai rimborsi IGE su merce esportata a favore della ditta Nova Lux di Vigevano (4343) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 2599

PIRASTU, SOTGIU: Programmi Enel per lo sviluppo della produzione di carbone Sulcis con particolare riferimento alla miniera di Nuraxi Figus (4481) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2600

POERIO: Per la realizzazione di cantine sociali in Cirò Marina e Torre Melissa (Catanzaro) (4270) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2602

RAIA: Carenza di personale presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata (3953) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2602

ROMANO: Per il pagamento del lavoro straordinario ai dipendenti dell'intendenza di finanza di Salerno (4406) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2603

SAMMARTINO: Per il ripristino degli uffici finanziari di Frosolone (4366) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2603

SCIPIONI: Per la ricezione del secondo canale TV nella zona montana della provincia di Ascoli Piceno (4178) (risp. BOSCO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2604

Necessità di finanziamenti per la costruzione di strade interpoderali e acquedotti rurali in provincia di Ascoli Piceno (4180) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2604

VERONESI, BALBO: Per sapere quante prove dimostrative di concimazione siano state fatte nel 1969 e nel primo semestre del 1970 (3809) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2605

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvidenze abbia disposto per risarcire i coltivatori di Colognola ai Colli (Verona), i vigneti dei quali sono stati colpiti dalla micidiale grandinata del 15 agosto 1970.

L'interrogante fa presente che i danni sono rilevantissimi perchè non solo il raccolto dell'anno è stato distrutto al 100 per cento, ma risulta gravemente pregiudicata anche la coltivazione dell'anno prossimo. (int. scr. - 3870)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che la grandinata del 15 ago-

sto 1970 ha interessato quasi tutto il territorio del comune di Colognola ai Colli, causando gravi danni alle colture della vite, dell'olivo e delle foraggere.

L'ispettorato agrario di Verona — che, nel corso dei sopralluoghi per l'accertamento dei danni e con apposita riunione svoltasi con la partecipazione del sindaco nonchè degli agricoltori e dei dirigenti delle associazioni di categoria, ha intensificato la propria azione di assistenza tecnica a favore delle aziende colpite — ha disposto l'espletamento prioritario dell'istruttoria di tutte le domande pervenute all'ufficio da parte di aziende ubicate nelle zone colpite.

Lo stesso ufficio potrà accordare, agli agricoltori danneggiati che si trovino nelle condizioni stabilite e che ne facciano domanda, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministero, da parte sua, avendo ottenuto dal Presidente della regione il parere prescritto dall'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale, ha in corso il provvedimento di delimitazione delle zone danneggiate della provincia, ai fini della concessione, alle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze consentite, nel caso specifico, dalla stessa legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

ALBARELLO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non intendano rivedere la decisione presa a suo tempo per la quale è stato interrotto il volo notturno postale Ronchi dei Legionari-Roma.

In seguito a tale errata decisione, il Friuli-Venezia Giulia risulta essere l'unica regione decentrata non collegata con un servizio aereo postale regolare, e ciò con grave danno non solo per il generico servizio di corrispondenza, ma anche sotto il profilo commerciale ed economico in generale. (int. scr. 4226)

RISPOSTA. — Al riguardo, premesso che la rete aeroportuale notturna italiana, attivata nell'ottobre 1964, prevedeva originariamente nove coppie di linee, tra cui quella Trieste-Venezia-Roma e viceversa, si informa che il collegamento del volo aeropostale sulla tratta Trieste-Venezia e viceversa è stato soppresso con effetto dal 15 settembre 1968, a seguito di attento studio degli organi tecnici di questo Ministero, nel quadro di una ristrutturazione della rete postale aerea notturna interna.

Infatti, lo scarso volume degli effetti postali sul percorso Venezia-Trieste, le razionali ed agevoli comunicazioni — via superficie — tra Trieste e Venezia, il fatto che le località del Goriziano e dell'Udinese gravitano, postalmente, più su Venezia che su Trieste indussero ad escludere lo scalo di Trieste dalla rete aerea notturna.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
BOSCO

13 febbraio 1971

BOANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in relazione all'ulteriore aggravarsi della situazione delle cantine sociali dell'astigiano, del cuneese e del chierese, accentuatosi dopo la recente richiesta della restituzione di 700 milioni di lire da parte dei liquidatori della « Consociazione Asti-Nord », non ritenga necessario addivenire immediatamente, anche in Piemonte, all'istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo regionale, orientandone l'attività in modo che esso assuma, fra i suoi compiti primari e più urgenti, anche quelli della ristrutturazione, della ripresa e dell'incremento della cooperazione agricola. (int. scr. - 4185)

RISPOSTA. — Come è noto, l'istituzione dell'ente di sviluppo in Piemonte è previsto nella proposta di legge, di iniziativa

dell'onorevole Bonomi ed altri, contenente delega al Governo per l'istituzione e organizzazione di enti di sviluppo in Liguria, Piemonte e Lombardia, nonchè per l'istituzione di nuovi consigli di amministrazione nell'Opera combattenti e nell'Ente per le tre Venezie (atto n. 261 della Camera).

In sede di discussione di tale proposta di legge, il Governo farà conoscere il proprio parere in proposito.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

BONATTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti che intendono adottare a favore delle popolazioni dei comuni di Gaiba, Stienta e Castelguglielmo colpite dalla tromba d'aria abbattutasi venerdì 21 agosto 1970, con violenza inaudita, sui territori dei suddetti comuni per una fascia larga oltre 1 chilometro e lunga oltre 20, lasciando dietro di sè morte e distruzione.

Le conseguenze di tale evento hanno fatto registrare la perdita di una vita umana ed oltre 20 feriti più o meno gravi, mentre i danni alle abitazioni civili, ai fabbricati rurali, ai prodotti ed alle piantagioni da frutto sono ingentissimi. Nelle zone colpite, in particolare in quelle di Gaiba e Stienta, il danno sofferto si ripercuoterà negativamente non solo per l'annata in corso, ma anche per alcuni anni avvenire, date le prevalenti colture ortofrutticole in pieno rendimento ed in gran parte distrutte.

Sono da registrare, inoltre, i gravi danni arrecati alcuni giorni prima da una fortissima grandinata che ha investito le colture di vaste zone nei comuni di Castelmassa, Ceneselli, Giacciano con Baruchella e Bagnolo di Po.

Per le proporzioni del fenomeno e per la entità dei danni arrecati ad una vasta zona a reddito prevalentemente agricolo, che vede ulteriormente aggravata, per non dire compromessa, ogni prospettiva di sviluppo, le aziende colpite si troveranno nella necessità di affrontare ingenti sacrifici ed oneri finanziari, mentre i braccianti occupati in tali aziende sono già di fronte alle gravi conseguenze della disoccupazione che si protrarrà per diversi mesi.

Per affrontare tale situazione l'interrogante ritiene che i Ministeri competenti non potranno intervenire efficacemente sulla base delle leggi in vigore: pertanto, stante la natura del fenomeno e l'entità dei danni, l'interrogante ravvisa la necessità che i suddetti Ministeri, ognuno per la propria competenza, debbano intervenire con provvedimenti straordinari, onde assicurare i mezzi finanziari per un rapido e completo ripristino degli impianti e delle attrezzature colpiti, condizione, questa, indispensabile per la ripresa delle attività aziendali e dell'occupazione bracciantile.

L'interrogante ritiene quindi indispensabili i seguenti provvedimenti:

1) indennizzo totale da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei danni subìti dalle abitazioni civili e dai fabbricati rurali, dalle piantagioni da frutta distrutte o compromesse per alcuni anni, dagli impianti per ortaggi;

2) indennizzo totale per la perdita dei prodotti delle varie colture;

3) corresponsione, per un periodo di almeno 6 mesi, di un sussidio giornaliero di disoccupazione pari alla giornata lavorativa agli oltre 1.500 braccianti costretti all'inattività;

4) blocco, da parte del competente Ministero, degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, per evitare l'interruzione del pagamento degli assegni familiari, della riscossione dell'indennità di disoccupazione e del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

5) intervento finanziario straordinario a favore delle cooperative ortofrutticole, operanti nell'ambito delle zone colpite, che gestiscono impianti-frigo per la lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, al fine di evitare che le stesse, a causa della mancanza di prodotti, si trovino nel-

l'impossibilità di garantire la gestione ed il servizio per gli anni avvenire:

6) esenzione delle aziende colpite dal pagamento delle imposte dirette ed indirette per le ultime due rate bimestrali del 1970 e per l'intero anno 1971;

7) sospensione fino al 30 giugno 1971 degli effetti cambiari e di ogni altro pagamento relativo all'attività delle aziende;

8) contributi ad integrazione dei bilanci dei comuni colpiti per assicurare a detti enti le necessarie entrate, anche in presenza di minori riscossioni per imposte a seguito delle esenzioni sopra richieste e della diminuita capacità di reddito delle popolazioni amministrate.

L'interrogante rivolge un caldo appello ai Ministri competenti affinchè, nell'ambito delle rispettive competenze, tengano presente che le popolazioni delle zone colpite traggono prevalentemente il loro reddito dalle attività agricole e che la mancanza degli interventi richiesti costringerebbe le medesime a dover ricercare un'occupazione qualsiasi fuori del Polesine, contribuendo così involontariamente ad impoverire ulteriormente l'economia della provincia, già troppo provata dalle molteplici vicissitudini e dal massiccio esodo causato dalla scarsa possibilità di lavoro. (int. scr. - 3867)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati da questo Ministero per il settore di sua competenza, è risultato che, nelle ore pomeridiane del 21 agosto 1970, una tromba d'aria di notevole entità ed estensione ha investito una fascia del Polesine occidentale, comprendente anche i comuni di Stienta, Gaiba e Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, arrecando danni ai fabbricati rurali, ai frutteti e vigneti e alle scorte morte, costituite quasi esclusivamente da macchinari ed attrezzature agricole.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo, oltre alla individuazione delle zone investite e alla rilevazione della natura e dell'entità dei danni, ha svolto una intensa attività di assistenza tecnica, sia diretta che in apposite riunioni, in collaborazione con le associazioni di categoria e con gli amministratori dei comuni interessati, per consigliare gli opportuni interventi atti a contenere la portata dei danni e a favorire la ripresa vegetativa delle colture arboree e arbustive colpite.

Lo stesso ufficio ha, poi, dato inizio all'accettazione delle domande di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministero, da parte sua, avendo ottenuto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, il parere del Presidente della Regione, ha in corso il provvedimento di delimitazione delle zone danneggiate della provincia di Rovigo, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle specifiche provvidenze consentite dalla legge medesima.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

BRUSASCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali risultati pratici sono già stati ottenuti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia ed in altri Stati con la produzione della carne sintetica, se di essi si occupano gli uffici per l'alimentazione del MEC, se è garantita l'assenza di pericoli per la salute dei consumatori e quali conseguenze possono prevedersi per gli allevamenti da carne. (int. scr. - 3002)

RISPOSTA. — Risulta che in molti Paesi sono state completate ricerche per estrarre le proteine dal petrolio ed in Inghilterra sarebbe stato realizzato un procedimento per ottenere anche dall'amido un nuovo alimento ad alto contenuto proteico.

Si tratta, comunque, di realizzazioni sperimentali, che richiedono lunghe prove sugli esseri umani e che, se coronate da successo, potranno concorrere validamente a risolvere il problema dell'alimentazione nel mondo.

Per quanto riguarda i riflessi economici che l'applicazione industriale delle ricerche in parola potrebbe avere nei confronti degli allevamenti, in linea teorica si ritiene che, considerato il divario esistente tra la domanda e l'offerta nel settore della carne, non dovrebbero verificarsi conseguenze negative.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo.* — Per chiedere le ragioni per le quali non è ancora stato approvato l'allacciamento all'Enel, proposto dal Compartimento dell'agricoltura per il Piemonte, del capoluogo e delle frazioni del comune di Carrega Ligure, in provincia di Alessandria.

Le condizioni di isolamento di detto comune, privo di illuminazione elettrica, ampiamente illustrate dalla stampa, e l'aggravamento delle stesse a seguito delle recenti alluvioni, impongono la più sollecita esecuzione delle opere già progettate dagli organi locali e mancanti soltanto delle approvazioni ministeriali. (int. scr. - 4150)

RISPOSTA. — L'elettrificazione delle zone rurali del comune di Carrega Ligure, e precisamente delle località Daglio, Carrega e Fontana Chiusa, è prevista in un programma recentemente predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 404.

Tale programma è stato approvato e l'Enel ha già avuto l'incarico di redigere il relativo progetto.

L'impianto interesserà 129 famiglie, con una popolazione di 330 abitanti, per un importo presunto di lire 60 milioni circa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

CARUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Visto che le brinate del 2 maggio 1970 e dei giorni seguenti hanno distrutto il raccolto di vigneti e frutteti in agro dei comuni di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca e Ceglie Messapico, e considerato che tale calamità, abbattutasi su territori in cui è prevalente la piccola proprietà coltivatrice, esclude qualsiasi ipotesi di raccolto stagionale, si chiede di sapere quali provvedimenti si intendono adottare per venire incontro, con urgenti e necessari aiuti finanziari, alle popolazioni rurali così duramente colpite. (int. scr. - 3523)

CARUCCI, MASCIALE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato che il 17 maggio 1970 si abbatteva sui vigneti dell'agro del comune di Martina Franca una grandinata che in pochi minuti non solo distruggeva l'eventuale raccolto dell'annata agraria in corso, ma, con la sua intensità, pregiudicava anche il raccolto futuro, e tenuto presente, altresì, che la grandinata ha colpito zone in cui è prevalente la piccola proprietà contadina, si chiede di sapere quali urgenti misure i Ministri interrogati intendano predisporre per venire incontro alle popolazioni rurali così duramente colpite. (int. scr. - 3588)

CARUCCI, DE FALCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Visto che il 17 maggio 1970 una violenta grandinata colpiva i vigneti dell'agro della provincia di Taranto, ed in special modo quelli dei comuni di Grottaglie, Martina Franca e Crispiano, si chiede di sapere quali urgenti misure i Ministri interrogati intendano predisporre per venire incontro alle popolazioni rurali così duramente colpite. (int. scr. - 3589)

RISPOSTA. — A favore delle aziende agricole dei comuni delle province di Bari, Brindisi e Taranto, danneggiate dalle avversità atmosferiche segnalate dalla signoria vostra onorevole, sono di volta in volta

tempestivamente intervenuti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, per accertare la natura, l'entità e la dislocazione dei danni e per prestare l'assistenza tecnica necessaria ai fini della ripresa vegetativa degli impianti arborei ed arbustivi colpiti.

I predetti uffici hanno subito dato inizio alla emissione, a favore dei coltivatori gravemente danneggiati che ne abbiano fatto domanda, dei prescritti nulla-osta per il rinvio dei prestiti di conduzione e per la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Questo Ministero, a sua volta, sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti dall'ispettorato agrario, con decreto del 6 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 10 giugno successivo, ha delimitato le zone agrarie della provincia di Brindisi, comprendendovi l'intero territorio dei comuni di Cisternino e Ceglie Messapico, ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di aprile e maggio 1970, dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088.

Inoltre, questo Ministero medesimo, avendo ottenuto dal Presidente della Regione il parere prescritto dall'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale, ha in corso il provvedimento di delimitazione delle zone agrarie delle province di Bari e di Taranto, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze consentite, per il caso specifico, dalla stessa legge.

Per quanto riguarda il settore assistenziale, il Ministero dell'interno ha comunicato che, con provvedimento del 21 maggio 1970, ha concesso alla prefettura di Taranto un contributo straordinario di lire 5 milioni, per interventi assistenziali, tramite i competenti ECA, a favore delle categorie di lavoratori agricoli danneggiati dalle avversità del 2 maggio.

Tale contributo si aggiunge ad un'altra sovvenzione di lire 5 milioni, assegnata il 13 maggio per i lavoratori agricoli disoccupati in seguito a precedenti avversità atmosferiche.

Il predetto Ministero ha precisato che nessuna specifica segnalazione o richiesta di assegnazione di fondi è, invece, pervenuta per i comuni delle province di Bari e di Brindisi.

Peraltro, lo stesso Ministero, in data 13 maggio, ha assegnato la somma di lire 20 milioni alla prefettura di Bari, a sollievo della disoccupazione in quella provincia, e la somma di lire 5 milioni alla prefettura di Brindisi, per incrementare l'assistenza generica, sempre tramite gli ECA nella provincia medesima.

Il Ministero delle finanze ha assicurato di avere tempestivamente segnalato i danni di cui trattasi alle competenti intendenze di finanza, che sono state invitate a disporre sollecitamente gli accertamenti occorrenti per la eventuale delimitazione delle zone danneggiate ai fini degli sgravi di imposta.

Analoga assicurazione, infine, si è avuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quel che concerne il provvedimento di sospensione per un anno della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e per l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia, per il caso che venga adottato l'accennato provvedimento di delimitazione territoriale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

CELIDONIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non si ravvisi l'opportunità di adottare iniziative idonee ad un più severo controllo in materia di concessioni governative e comunali, disponendo che le licenze per esercizio di attività com-

merciali e professionali, una volta che il titolare cessa dall'esercizio dell'attività stessa, debbono considerarsi decadute di validità, per cui non può essere ulteriormente consentito che siano oggetto di trasferimento, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito. (int. scr. - 4083)

RISPOSTA. — La questione sollevata con la interrogazione di cui sopra interessa solo in via di riflesso i servizi dell'Amministrazione finanziaria. Sembra infatti che il tipo e la natura dell'intervento richiesto dalla signoria vostra onorevole incidano su un settore di attività che rientra nella sfera di attribuzioni di altri organi governativi.

Ciò nondimeno, si chiarisce il punto di vista dell'Amministrazione sull'argomento, che è conforme al pensiero all'uopo espresso dal Ministero dell'interno.

Le figure giuridiche che vanno sotto il nome di concessioni, autorizzazioni e licenze sono così vaste e multiformi da rendere impossibile trarne una regola generale in ordine al problema dei cosiddetti « trasferimenti ». In linea di massima, presiede a questa vasta gamma di atti amministrativi il principio dell'*intuitus personae*.

A questo principio è, per esempio, informato l'articolo 53 del testo unico 15 maggio 1965, n. 858, sulle concessioni delle esattorie comunali, che ne subordina la cessione all'assenso del comune.

Analogamente, in materia di imposte di consumo la cessione è espressamente consentita dagli articoli 80, ultimo comma, del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e 323 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, ma non ha effetto se non è approvata dal consiglio comunale.

La legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che detta le norme fondamentali in materia di licenze di commercio, invece, non prevede espressamente alcuna cessione, nè, però, formula divieti; si deve concludere quindi per la ammissibilità dei « trasferimenti » di esercizi commerciali e ciò in quanto limitazioni alla libertà economica in presenza del noto dettato costituzionale (articolo 41) devono essere quanto meno espresse e non di certo ricavabili in via di interpretazione dal silenzio della legge. Nel caso di specie, poi, oggetto della cessione semmai è l'azienda commerciale, cioè un bene privato patrimoniale.

Se poi si considera che il cosiddetto « avviamento commerciale » ha trovato ora addirittura espressa tutela, sia pure limitatamente ai casi di locazione, con la legge 27 gennaio 1963, n. 19, si può affermare che in tema di commercio le cessioni sono consentite. Naturalmente, costituendo la licenza amministrativa titolo strettamente personale, in conseguenza della cessione dell'azienda commerciale, il nuovo proprietario dovrà munirsi di nuova licenza in nome proprio e, al riguardo, è agevole osservare che il trapasso del bene patrimoniale non può e non deve comportare un automatico trasferimento anche del titolo amministrativo, attesa la peculiarità degli interessi alla tutela dei quali lo stesso è preordinato: interessi cioè i quali costituiranno in ogni caso oggetto di una nuova ed eventualmente anche diversa valutazione discrezionale da parte dell'autorità competente.

In conclusione, non sembra opportuno disporre che le licenze per l'esercizio di attività commerciali, una volta che il titolare non svolga più tale attività, debbano considerarsi *ipso iure* revocate.

Ciò in quanto i trasferimenti di esercizi commerciali nel senso innanzi chiarito non sono *contra legem*, mentre le eventuali speculazioni, alle quali la signoria vostra onorevole sembra voler accennare, possono essere represse ricorrendo ai normali controlli di polizia amministrativa, magari intensificandoli, se necessario, ma senza predisporre strumenti che non potrebbero non essere di carattere legislativo e quindi, oltre che di dubbia costituzionalità in presenza del citato articolo 41 della Carta costituzionale, anche inopportuni per le pesanti limitazioni che introdurrebbero nel settore del commercio.

Il Ministro delle finanze
PRETI

16 febbraio 1971

CHIARIELLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Premesso che l'articolo 54 della legge di registro distingue, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le locazioni a tempo determinato e quelle a tempo indeterminato, l'interrogante chiede di conoscere se la locazione vitalizia espressamente prevista e consentita dall'articolo 1607 del codice civile sia da considerare a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. (int. scr. - 4229)

RISPOSTA. — Si fornisce diretta risposta alla interrogazione di cui sopra in luogo del Ministro di grazia e giustizia, il quale, sottolineato che l'interrogazione stessa è diretta non a sollecitare notizie su fatti determinati, bensì a chiedere un parere tecnico sulla possibile interpretazione di norme e princìpi giuridici, ha fatto presente che quest'ultima è funzione istituzionalmente propria delle competenti autorità giurisdizionali.

La formulazione del quesito è rivolta infatti a conoscere se la locazione vitalizia, prevista dall'articolo 1607 del codice civile, sia da considerare, agli effetti dell'articolo 54 della legge del Registro, a tempo determinato o indeterminato.

A tal riguardo, premesso che il secondo comma dell'articolo 54 in parola contempla espressamente le locazioni a vita di cose, che l'articolo 1607 del codice civile considera valide anche per le case di abitazione, si osserva che nei contratti in questione il termine di cessazione viene fissato con la morte del conduttore.

Ciò stante, pur essendo evidente che in tal modo si limita la durata della locazione al verificarsi di un evento che certamente deve seguire nel tempo, è tuttavia incontrovertibile che tale termine, proprio in quanto non determinabile al momento della stipulazione della locazione, non può valere a classificare la locazione in parola tra i contratti a tempo determinato.

Il Ministro delle finanze
PRETI

16 febbraio 1971

CUCCU, LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni provocati dalle grandinate dei giorni 3, 20 e 23 agosto 1970, nel territorio del comune di Carpi, in una zona a suo tempo delimitata dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e che indussero quel Consiglio comunale a deliberare l'esonero dalla imposta di famiglia a favore dei coltivatori diretti colpiti dalla suddetta calamità naturale, e ad ottenere a favore degli stessi analogo provvedimento di esenzione tributaria da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

Per sapere inoltre se non ritengano di includere le zone colpite del comune di Carpi nel decreto applicativo della legge 25 maggio 1970, n. 364, opportunamente incrementato nei fondi di dotazione, senza di che le categorie dei lavoratori colpiti dalla calamità più volte richiamata non potrebbero usufruire delle provvidenze previste dalla legge in parola. (int. scr. - 3976)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza dei danni causati in talune zone agrarie del comune di Carpi dalle grandinate del 3, 20 e 23 agosto 1970, per esserne stato tempestivamente e dettagliatamente di volta in volta informato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena.

Attualmente, il Ministero, avendo ottenuto dal Presidente della Regione il parere prescritto dall'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ha in corso il provvedimento di delimitazione delle zone agrarie danneggiate della provincia, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze consentite nel caso specifico dalla stessa legge.

Intanto, l'Ispettorato agrario — che, nel corso dei ripetuti sopralluoghi per l'accertamento dei danni, ha intensificato l'attività di assistenza tecnica a favore delle aziende colpite — potrà accordare, ai coltivatori che si trovino nelle condizioni stabilite e che ne facciano domanda, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi,

ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha assicurato di avere tempestivamente provveduto a segnalare i danni di cui trattasi ai propri uffici periferici per gli accertamenti occorrenti ai fini della concessione dei benefici fiscali, previsti dall'articolo 7 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

DEL PACE, TEDESCO Giglia. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il Ministro ad emettere il decreto 9 maggio 1970, che autorizza l'AIMA a passare le proprie competenze in materia di integrazione per l'olio agli Ispettorati dell'agricoltura, precisando poi, con successive circolari, che ciò doveva avvenire particolarmente in Toscana, senza tenere conto che (per esempio, nel caso di Arezzo) l'AIMA aveva sempre svolto, e senza eccessivi ritardi, il proprio lavoro di liquidazione delle competenze ai produttori.

Il Ministro dovrebbe pertanto dare assicurazioni circa i dubbi che potrebbero sorgere sul fatto che tale manovra potrebbe adombrare un maldestro tentativo di svuotamento delle competenze delle neo-elette assemblee regionali, nel qual caso si potrebbe determinare molto malcontento fra i produttori che subirebbero inevitabilmente un grave ritardo nei pagamenti. (int. scr. - 3701)

RISPOSTA. — Come è noto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) non ha propri uffici periferici, ma si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, degli ispettorati provinciali dell'alimentazione e degli enti di sviluppo agricolo.

In alcune regioni, e specialmente in quelle dell'Emilia, della Toscana, delle Marche e della Calabria, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, a causa della insufficiente disponibilità di personale, si sono trovati, nelle decorse campagne, in gravi difficoltà nello svolgimento delle operazioni di istruttoria, liquidazione e pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo.

È stata, pertanto, ravvisata l'opportunità di trasferire, nelle regioni stesse, le operazioni relative all'olio di oliva della campagna 1969-70 agli ispettorati provinciali dell'agricoltura che, per capacità operativa, sono in grado di assolvere con efficienza e tempestività ai molteplici adempimenti connessi con l'erogazione del beneficio di cui trattasi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

DOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per assicurare all'Ente nazionale protezione animali il finanziamento necessario per l'attuazione dei suoi compiti.

L'interrogante ricorda che il predetto Ente, dopo la sua istituzione avvenuta nel 1938 con norme che prevedevano vari proventi finanziari, ha visto i proventi stessi enormemente ridotti a seguito di una forfettizzazione di dubbia legittimità attuata nel 1946, tant'è che oggi dispone soltanto di un irrisorio contributo fisso, su ogni permesso di caccia, di lire 50 e su ogni permesso di pesca di lire 20.

L'assoluta inadeguatezza dei mezzi che gli pervengono non consente all'Ente di adempiere alle sue funzioni con l'ampiezza e con la continuità necessarie: e ciò malgrado che quanti per esso si adoperano — amministratori e guardie zoofile — non percepiscano alcun compenso.

L'interrogante osserva che un provvedimento che aggiorni la misura dei finanziamenti ed assicuri un soddisfacente funzionamento dell'Ente — quale un provvedimento che elevi a lire 2.000 il diritto su ogni permesso di caccia e a lire 500 su ogni permesso di pesca — si appalesa estremamente necessario ed urgente. (int. scr. - 4109)

RISPOSTA. — Si fornisce diretta risposta alla interrogazione di cui sopra in luogo del Ministero dell'interno, ricordando preliminarmente che l'Ente nazionale per la protezione degli animali può contare, per lo svolgimento delle sue attività, su entrate costituite da un contributo fisso di lire un milione, iscritto nel bilancio del suddetto Ministero, sulle quote associative e su eventuali lasciti e donazioni, ed inoltre e principalmente sui proventi di taluni diritti relativi a permessi per porto di fucile ad uso di caccia o per licenze di uccellagione e di pesca rilasciati dalle competenti autorità.

La misura di tali diritti, istituiti con legge 11 aprile 1938, n. 612, venne successivamente aggiornata nel 1954 con apposito provvedimento legislativo, che elevò i singoli importi a lire 50 per i permessi di porto di fucile, a lire 20 per le licenze di pesca in acque dolci e di lire 500 per ogni licenza di uccellagione.

In sede di contabilizzazione dei diritti in questione, alla cui riscossione provvedono com'è noto gli uffici del registro tramite il servizio dei conti correnti postali, è occorso però di dover rilevare la notevole difficoltà che si presenta nella determinazione dell'ammontare dei proventi spettanti all'ENPA, difficoltà dovuta al fatto che i contribuenti omettono spesso di indicare, a tergo del bollettino di versamento, l'esatta causale del pagamento effettuato.

Conseguenza di tale omissione è stata una sensibile flessione del provento dei diritti stessi, che un laborioso e paziente lavoro di riscontro all'interno dell'ufficio contabile è valso tuttavia ad attenuare soddisfacentemente, portando in ciascun anno di molto vicino ai valori reali la somma complessivamente riscossa e da devolvere all'ente ai sensi di legge.

Per ovviare al lamentato inconveniente e quindi per assicurare all'ente destinatario i mezzi necessari per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, è stata prescelta la soluzione dello stanziamento in bilancio di un congruo contributo fisso per ciascun esercizio finanziario, in luogo dell'attuale sistema di finanziamento rivelatosi disagevole ed incerto.

A tal fine è stato da tempo presentato al Senato un apposito disegno di legge, che trovasi attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro delle finanze
PRETI

16 febbraio 1971

FABBRINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In considerazione del grave disagio che verrebbe a crearsi per circa 40 famiglie di lavoratori forestali dei comuni di Cetona, Sarteano e S. Casciano Bagni, in provincia di Siena, e in considerazione, altresì, del pericolo che le opere di rimboschimento fin qui da essi eseguite verrebbero in gran parte vanificate se non venissero assicurati nuovi mezzi finanziari ai cantieri forestali che operano nella zona, si chiede se il Ministro non ritenga opportuno intervenire d'urgenza per assegnare all'Ispettorato forestale di Siena nuovi finanziamenti per l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione e per garantire l'occupazione ai lavoratori interessati. (int. scr. - 4257)

RISPOSTA. — I problemi prospettati dalla signoria vostra onorevole per i comuni di Cetona, Sarteano e S. Casciano Bagni (provincia di Siena) rientrano in quelli analoghi di tutta la montagna amiatina, nella quale, durante il 1970, si è potuto operare, oltre che con finanziamenti residui dei precedenti esercizi finanziari, sulla base di ulteriori programmi di interventi finanziati, per lire 300 milioni, con i fondi recati dalle varie leggi a favore dei territori montani.

Si aggiunge che, allo scopo di fronteggiare la particolare situazione della mano d'opera amiatina, è stata recentemente disposta altra assegnazione straordinaria di lire 50 milioni, per lavori di rimboschimento.

Durante il 1971, si potrà ulteriormente intervenire con l'impiego di fondi che saranno stanziati sulle apposite autorizzazione di spesa disposte dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, nonchè dei fondi ordinari di bilancio per la manutenzione delle

opere pubbliche di bonifica montana (3 miliardi di lire per l'intero territorio nazionale).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

FARNETI Ariella. — *Al Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del grave stato di tensione e preoccupazione che è venuto a determinarsi nella provincia di Forlì fra i dipendenti della SIP (Società italiana per l'esercizio telefonico) e l'opinione pubblica per la progettata chiusura delle centrali di Forlì e Cesena ed il conseguente trasferimento o l'allontanamento di numerosi dipendenti;

se non ritengono di dover intervenire per impedire un grave provvedimento, che colpisce numerosi lavoratori nel loro diritto al lavoro, per giungere alla revoca dei licenziamenti, al mantenimento in servizio di tutti gli attuali dipendenti ed all'esame con i sindacati dei lavoratori dell'intera questione, onde vedere le reali possibilità di occupazione nella SIP in rapporto all'attività di espansione della società. (int. scr. - 3936)

BONAZZI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto la SIP (Società italiana per l'esercizio telefonico) al trasferimento o al licenziamento di un notevole numero di propri dipendenti (circa 800 entro il 1971), dei quali 47 di Forlì.

All'interrogante non appare motivato il suddetto provvedimento poichè esso viene adottato mentre è in atto, da parte di detta società, una politica di massima espansione della propria attività.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se i Ministri competenti sono a conoscenza di quanto sopra e se non ritengono di intervenire presso la SIP, facendola recedere dalle decisioni prese. (int. scr. - 3998)

RISPOSTA (*). — Al riguardo si informa che la società concessionaria telefonica SIP ha sospeso ogni provvedimento di soppressione del servizio interurbano a commutazione manuale nei centri minori fino a tutto il corrente anno.

In proposito si deve far presente che il progetto di soppressione di cui trattasi — nel quale peraltro non erano ancora comprese le centrali di Forlì e Cesena — è da porsi in relazione alla nuova strutturazione del servizio telefonico in dipendenza del completamento della rete per il servizio in teleselezione da utente che, con l'eliminazione della commutazione manuale nei centri di distretto minori, permette di concentrare le operazioni in parola presso i centri più importanti, con conseguente vantaggio del servizio e dell'utenza.

Per quanto concerne i riflessi che la nuova strutturazione avrà sul personale addetto ai centri che dovranno essere soppressi, la SIP ha assicurato che tale personale verrà, per quanto possibile, utilizzato *in loco* per altre mansioni, contemperando opportunamente le singole esigenze con le necessità del servizio, e ha dichiarato che comunque presso dette centrali non verrà reintegrato il personale collocato in quiescenza, cosicchè all'epoca delle soppressioni delle centrali medesime il numero delle unità da sistemare sarà presumibilmente limitato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
BOSCO

13 febbraio 1971

FILETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Premesso che l'esportazione dei limoni siciliani durante la campagna appena conclusa ha evidenziato notevoli ostacoli nella fase del collocamento sia del prodotto invernale che dei verdelli, suscitando vive apprensioni tra gli operatori;

(*) Testo, sempre identico, dato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

ritenuto che, a prescindere dalla riscontrata contrazione dei volumi esportati, il peggioramento del rapporto esportativo è da considerarsi derivante dalle condizioni che ne hanno caratterizzato lo svolgimento;

ritenuto, particolarmente, che le esportazioni sono prevalentemente avvenute non « a fermo » bensì « in conto commissione » e cioè senza prefissazione del prezzo in partenza, causando in tal modo una sostanziale perdita del nostro potere contrattuale nei confronti dei mercati esteri, perchè gli operatori siciliani (che negli anni precedenti avevano imposto le condizioni di vendita e comunque avevano potuto fruire di prezzi contrattualmente determinati in partenza) sono stati costretti a spedire i limoni senza alcuna garanzia circa la riscossione dell'intero valore effettivo dei prodotti;

ritenuto che notevoli preoccupazioni sono derivate in dipendenza delle consuete riduzioni dei prezzi pattuiti che — a volte in misura assai rilevante — sono state praticate per effetto delle contestazioni di qualità dei limoni spediti cui frequentemente sono ricorsi i grossi acquirenti dell'Europa occidentale specialmente nelle occasioni di coincidenza delle spedizioni dall'Italia con l'arrivo di partite di limoni provenienti da Paesi terzi, avvalorando in tal modo il sospetto che le contestazioni di qualità costituiscano espediente per indurre gli esportatori siciliani ad allinearsi ai prezzi più bassi praticati dai Paesi extra CEE;

ritenuto che la politica di apertura della CEE a beneficio di alcuni Paesi mediterranei (Spagna, Grecia, Turchia, Israele, Tunisia, Marocco) concretizzatasi in accordi associati e trattati commerciali preferenziali che realizzano vistosi abbattimenti della protezione doganale, ha incrementato fortemente le esportazioni dei limoni da detti Paesi nell'area comunitaria ed ha inciso correlativamente con effetti negativi sulla forza contrattuale dei limoni siciliani in mercati che in ogni tempo li hanno agevolmente importati;

ritenuto che la minore competitività dei limoni siciliani nei confronti dei Paesi terzi e la carenza di parità di condizioni contrattuali tra detti Paesi e l'agrumicoltura siciliana dipendono altresì:

a) dalla notevole differenza dei costi di produzione e, particolarmente, dei costi di manodopera che in Sicilia sono quadruplicati in relazione a quelli praticati negli altri Paesi del Mediterraneo;

b) dalla particolare struttura centralizzata del commercio agrumario operante in alcuni dei Paesi terzi (Israele, Marocco, Spagna), che pone al riparo delle incertezze di mercato le esportazioni dei limoni;

ritenuto che, a causa e per effetto di quanto sopra evidenziato, appaiono gravemente nocivi alla limonicoltura siciliana gli orientamenti CEE che consentono una crescente apertura dei mercati comunitari alle agrumicolture dei Paesi terzi, sicchè è opportuna ed urgente l'adozione di tempestivi provvedimenti da parte del Consiglio dei ministri della CEE,

per conoscere se e quali interventi i Ministri interrogati intendano porre in essere perchè il Consiglio dei ministri della CEE adotti idonei ed urgenti provvedimenti al fine di limitare la introduzione nei mercati comunitari di limoni provenienti da Paesi terzi ed al fine di assicurare potere contrattuale e certezza di mercato ai limoni siciliani. (int. scr. - 3965)

RISPOSTA. — La difesa del mercato comunitario dei limoni, in base alla regolamentazione CEE del settore ortofrutticolo, è assicurata dall'applicazione, in linea generale, del dazio TEC (pari all'8 per cento) sulle forniture dei Paesi terzi, nonchè di tasse compensative (la cui adozione è di competenza della Commissione della CEE), qualora il prezzo d'entrata del prodotto importato sia inferiore al prezzo di riferimento (quest'ultimo è pari alla media aritmetica dei prezzi alla produzione rilevati sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro). Inoltre, è prevista la possibilità di ricorrere all'adozione della clausola di salvaguardia, qualora il mercato comunitario del prodotto in questione subisca o rischi di subire gravi perturbazioni in conseguenza delle importazioni dai Paesi terzi.

Per quanto concerne, poi, il regime daziario agevolato concesso dalla Comunità a taluni Paesi del bacino del Mediterraneo e consistente in riduzioni del dazio TEC a favore delle loro esportazioni di limoni verso la Comunità, in misura pari al 40 per cento (Israele, Spagna e Turchia) ed all'80 per cento (Marocco e Tunisia), va rilevato che l'applicazione di dette agevolazioni daziarie nei confronti delle suddette forniture è in ogni caso subordinato al rispetto di un determinato livello di prezzo (risultante dal prezzo di riferimento, maggiorato dell'incidenza del dazio pieno nonchè di una somma forfettaria pari ad 1,20 unità di conto per quintale). I citati Paesi, che godono delle suddette riduzioni daziarie, non possono, pertanto, utilizzarle per deprimere il prezzo dei limoni e compromettere le condizioni di concorrenza sui mercati CEE, in quanto ciò determinerebbe il venir meno della preferenza, con la conseguente applicazione dell'intero dazio TEC e delle eventuali tasse compensative, ove ne ricorrano le condizioni.

Il sistema di difesa adottato per tali Paesi, dunque, mentre rappresenta un efficace strumento di stabilizzazione dei prezzi, non dovrebbe comportare ripercussioni negative per i produttori comunitari, che si vedono, anzi, garantire un prezzo superiore a quello di riferimento.

Ciò premesso, in merito alla richiesta della signoria vostra onorevole di provvedimenti limitativi delle importazioni in provenienza da Paesi extra CEE, va rilevato che non appare ipotizzabile il ricorso a dette misure, tenuto conto che le citate forniture sono state effettuate costantemente a prezzi superiori a quelli di riferimento e non hanno dato luogo a fenomeni di turbativa del mercato. La riduzione delle nostre esportazioni di limoni, verificatasi, del resto, non soltanto nei confronti degli Stati membri (passate da tonnellate 126.442 nei primi 7 mesi del 1969 a tonnellate 75.270 nel corrispondente periodo dell'anno in corso), ma anche dei Paesi terzi (diminuite da tonnellate 163.190 a tonnellate 133.253 nonostante la concessione di restituzioni all'esportazione nella misura di lire 900 per quintale) sembra da ascrivere, più che ad un poco efficace sistema di difesa del mercato comunitario, ad una notevole contrazione della produzione nazionale (passata da tonnellate 870.000 nella campagna 1968-69 a tonnellate 775.000 nella campagna 1969-1970), nonchè ad una accresciuta richiesta di tali prodotti sul mercato italiano, conseguente al maggiore utilizzo effettuatone da parte dell'industria trasformatrice.

Per quanto attiene, infine, alla forma di contrattazione (vendita in conto commissione anzichè a fermo) richiesta dai Paesi importatori, va rilevato che, indubbiamente, le vendite « a fermo » sarebbero più vantaggiose per i nostri esportatori, i quali potrebbero sin dall'inizio conoscere l'entità degli introiti corrispondenti alle forniture effettuate; occorre, tuttavia, considerare che le vendite « in conto commissione », prevalentemente in uso nelle transazioni commerciali con l'estero concernenti il settore agrumario, derivano, in definitiva, da una libera scelta effettuata dalle parti contraenti sul piano privatistico.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

FUSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza della pubblicazione, da parte dell'Ente maremma (Ente di sviluppo) in data 1° luglio 1970, di un bando per la concessione pluriennale di appezzamenti di terreno nei borghi di servizio, nonchè delle strutture di servizio già esistenti (magazzini, eccetera), attualmente gestiti, tutti od in parte, dalle varie cooperative;

se non ritiene tale iniziativa in contrasto con i fini istituzionali dell'Ente, il quale ha il compito di promuovere ed incrementare l'attività cooperativa ed associativa tra i coltivatori delle zone di riforma;

se non ritiene, perciò, di intervenire per la sospensione del bando in parola e di invitare l'Ente ad aprire una trattativa per concordare con le cooperative e con il movimento associativo esistente tra i coltivatori

diretti assegnatari una gestione democratica degli impianti per la loro più razionale utilizzazione, onde evitare che il patrimonio pubblico costituito per favorire il rafforzamento delle piccole imprese coltivatrici delle zone di riforma cada nelle mani dei Consorzi agrari e di bonifica o dei Consorzi costituiti fra proprietari terrieri ed agrari capitalisti. (int. scr. - 3805)

RISPOSTA. — Il bando per concessioni amministrative pluriennali di beni disponibili è stato pubblicato dall'Ente Maremma allo scopo di portare a conoscenza del maggior numero di interessati le possibilità offerte per avviare attività socialmente utili.

I criteri seguiti per la scelta sono stati stabiliti con apposita decisione del consiglio di amministrazione dell'Ente, il quale, come è noto, è largamente rappresentativo oltre che degli organi della pubblica amministrazione, anche delle varie organizzazioni delle categorie interessate, che raggruppano gli operatori ed i lavoratori di tutto il territorio di riforma.

La pubblicazione del bando ha conseguito lo scopo di ottenere l'intervento, tra gli altri, di tutti gli organismi esistenti nelle zone interessate ed esercenti attività cooperative ed associative agricole, evitando eventuali speculazioni a danno delle piccole imprese coltivatrici dirette delle varie zone.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

GERMANO'. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

per quali motivi non si è proceduto ancora alla liquidazione dei contributi integrativi dei prezzi dell'olio di oliva;

in particolare, se è a conoscenza del fatto che l'AIMA non ha disposto in Sicilia, per mancanza di personale, l'istruttoria delle domande presentate dagli interessati nel 1969 (campagna olearia 1968-69);

quali provvedimenti intende adottare per la definizione sollecita delle pratiche pendenti presso i vari uffici dell'AIMA. (int. scr. - 4156)

RISPOSTA. — Le operazioni di liquidazione e pagamento delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-1969 possono considerarsi ormai ultimate anche nelle province della Sicilia, nelle quali, alla data del 15 novembre 1970, su 160.950 domande presentate, ne erano state pagate 157.031, pari al 97,56 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 13.004.526.774.

Le rimanenti domande si riferiscono a casi di documentazioni inesatte o incomplete o per i quali sono sorte contestazioni ed è stato, quindi, necessario disporre ulteriori accertamenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

GUANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda adottare i provvedimenti necessari per l'approvazione ed il finanziamento dei progetti relativi ai lavori di distribuzione ed adduzione delle acque della diga sul Basentello, per un importo (1° lotto) di lire 3.344.000.000, ed a quelli di sistemazione idraulica dell'asta del Basentello per lire 2.596.000.000.

L'urgenza di tali lavori è giustificata dal fatto che, mentre la diga sarà ultimata con un anno di anticipo sui tempi previsti, non si disporrà contemporaneamente delle opere necessarie all'utilizzazione delle acque, creando dei vuoti ingiustificati.

Le predette opere interessano un comune come Irsina, nel quale numerose aziende agricole, piccole e medie, sono state travolte dalla crisi e dove l'indice di disoccupazione tende sempre ad aumentare: i guasti di tali fenomeni sono evidenziati dalla diminuzione della popolazione di oltre 2000 unità, verificatasi dal 1961 al 1970 per la forte emigrazione.

Tale drammatica situazione ha determinato frequenti ed imponenti manifestazioni di protesta per l'occupazione, per lo svi-

luppo agricolo e per l'industrializzazione.

L'interrogante auspica, pertanto, che i progetti per l'utilizzazione delle acque del Basentello a scopo irriguo siano realizzati al più presto. (int. scr. - 4190)

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo del primo lotto dei lavori di adduzione e distribuzione irrigua delle acque della diga sul torrente Basentello, dell'importo di lire 3.544 milioni, predisposto dal consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, è stato trasmesso da questo Ministero, dopo aver espletato l'istruttoria tecnica, al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il prescritto parere.

Tale consesso ha già effettuato un sopralluogo nella zona.

Per quanto riguarda il progetto esecutivo del primo lotto dei lavori relativi alla sistemazione idraulica del Basentello, dell'importo di lire 2.596 milioni, si comunica che lo stesso, dopo la relativa istruttoria, è stato esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 548 del 13 maggio 1970, lo ha ritenuto meritevole di approvazione.

Si aggiunge che sono in corso di istruttoria sia il progetto del secondo lotto dei lavori di adduzione e distribuzione irrigua, dell'importo di lire 3.500 milioni, che quello del secondo lotto dei lavori di sistemazione idraulica, dell'importo di lire 2.100 milioni.

Quanto al finanziamento delle opere di cui trattasi, si fa presente che esso potrà avvenire soltanto con i fondi che saranno recati da nuovi provvedimenti legislativi per l'irrigazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

LIMONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene di dare disposizioni alla competente Direzione generale delle imposte perchè siano riconosciuti ai comuni, anche nelle more di approvazione dei piani regolatori generali, i benefici fiscali previsti dalla legge 28 giugno 1943, n. 666.

È noto, invero, che, in base alla prevalente giurisprudenza amministrativa, le agevolazioni fiscali (imposte fisse di registro ed ipotecarie) di cui alla legge suddetta non tornano applicabili agli atti d'acquisto, da parte dei comuni, di immobili occorrenti all'attuazione di un piano regolatore, qualora questo, sebbene già deliberato dal comune stesso, sia in corso di approvazione o sia stato approvato, con decreto del Capo dello Stato, successivamente alla data degli atti stessi.

Le decisioni che interessano la materia, se dimostrano ermeneutica e logicità perfette, non comportano necessariamente che si sia rettamente deciso. Ciò è avvenuto quando, in particolare, si è deliberato assumendo come base il seguente presupposto errato: il piano regolatore generale può essere eseguito solo dopo la sua approvazione con decreto del Capo dello Stato.

La questione giuridica di fondo, che, a parere dell'interrogante, non è stata ancora obiettivamente risolta, è la seguente: se gli atti e contratti in questione siano da considerarsi o meno « in esecuzione del piano regolatore », indipendentemente dal fatto che il piano regolatore sia o no pervenuto alla suprema approvazione.

Infatti, è praticamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il decreto presidenziale, con il quale viene approvato il piano regolatore generale adottato da un comune, rappresenta una condizione di piena efficacia di quest'ultimo, di per sè atto compiutamente perfetto.

È indubbio, altresì, che i piani regolatori sono attuabili anche nel periodo che corre dalla deliberazione di adozione all'approvazione del Capo dello Stato e che, a causa della lunghezza della procedura di approvazione dei piani stessi, i comuni debbono, per insopprimibili necessità, seguire lo sviluppo dell'iniziativa privata con le opere di urbanizzazione primaria e con gli impianti pubblici che sono da attuare.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, si rileva, inoltre, che il problema deve essere esaminato sostanzialmente e non formalmente e che per esso si deve tener conto della situazione di fatto, riconoscendo dovuti i benefici fiscali di cui alla leg-

ge n. 666 del 1943 agli atti per i quali si dimostri che l'acquisto è stato eseguito per l'esecuzione del piano regolatore.

In punto di sostanza, è chiaro che un'interpretazione restrittiva della norma influisce negativamente sulle finalità propostesi dal legislatore nel tormentato ed importante settore dell'edilizia di pubblico interesse, nonchè sulle finanze dei comuni, sempre più deficitarie.

Si osserva, da ultimo, che l'Amministrazione finanziaria potrà sempre tutelare i propri interessi con la registrazione su « campione dubbioso » che, come è noto, è destinata all'annotazione di quelle risultanze in rapporto alle quali l'accertamento dei fatti, che possono dar luogo al pagamento dell'imposta, dipende dall'espletamento di indagini e di ricerche. (int. scr. - 3697)

RISPOSTA. — Le diverse decisioni e sentenze emesse dai massimi organi del contenzioso tributario e della giustizia amministrativa e civile sulla interpretazione dell'articolo unico della legge 28 giugno 1943, n. 666, sono saldamente attestate sul principio che il piano regolatore deliberato dal comune non può considerarsi giuridicamente esistente fino a quando non venga emanato nelle debite forme il decreto presidenziale di approvazione, il quale peraltro non è atto di controllo e neppure condizione di efficacia del piano, ma ne è l'atto costitutivo.

In linea con tale principio, la Commissione centrale delle imposte ha più volte riconosciuto che i benefici tributari previsti dalla suddetta legge n. 666 non si rendono applicabili nei confronti degli acquisti di immobili effettuati dai comuni prima della emanazione del cennato provvedimento presidenziale.

Stante la consolidata giurisprudenza nel senso sopra chiarito, riesce impossibile all'Amministrazione seguire un indirizzo difforme, nella direzione cioè di un allargamento della sfera agevolata agli atti di acquisto posti in essere dal comune per l'esecuzione del piano regolatore non ancora approvato con apposito decreto presidenziale.

Non c'è dubbio che hanno un serio fondamento le ragioni esposte nella interrogazione circa la necessità per i comuni di acquisire anticipatamente le aree necessarie per la urbanizzazione e l'opportunità di non aggravare i già deficitari bilanci comunali con l'imposizione di oneri tributari sugli immobili che saranno effettivamente utilizzati per gli scopi agevolati.

L'attuale situazione potrebbe pertanto trovare adeguata soluzione in una iniziativa legislativa che consenta di ammettere provvisoriamente ai cennati benefici gli acquisti di cui trattasi e che preveda il recupero dei normali tributi qualora gli immobili non vengano dal comune utilizzati, entro un ragionevole periodo di tempo dalla emissione del decreto di approvazione, secondo le norme del piano regolatore.

Il Ministro delle finanze
PRETI

16 febbraio 1971

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale azione abbia promosso o intenda promuovere il Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria di Capitanata contro quei proprietari fondiari di Zapponeta (Foggia), i quali, per realizzare facili guadagni, da tempo stanno facendo asportare grandi quantità di terra e di sabbia dai loro fondi, situati in una zona la cui bonifica è costata molto alla collettività. (int. scr. - 4002)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti, è risultato che, mentre per un tratto di 50 metri, costituito dalla barra marina alla foce del Candelaro, è stata rilasciata dalla capitaneria di porto di Manfredonia una regolare concessione di sbancamento, per un altro tratto di circa un chilometro, adiacente l'abitato di Zapponeta, l'asportazione di sabbia viene fatta abusivamente.

Questo Ministero, poichè i prelievi di sabbia, anche se autorizzati, non potranno, in occasione di mareggiate, non arrecare danni ai terreni retrostanti la fascia dunale, data la loro giacitura sottesa al livello del mare — come ha dichiarato l'ufficio del genio civile di Foggia ed ha ammesso l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari

— ha chiesto alla capitaneria di porto di Manfredonia di voler sollecitamente disporre, dopo avere esperito gli opportuni accertamenti, gli interventi di competenza, informandone questo Ministero medesimo.

Analoga richiesta è stata rivolta anche agli uffici del genio civile e al consorzio per la bonifica della Capitanata perchè, nelle rispettive competenze, continuino a svolgere il loro interessamento per una soddisfacente normalizzazione della situazione.

Risulta, comunque, che l'ufficio del genio civile di Foggia ha presentato al comando della stazione dei carabinieri di Zapponeta denuncia a carico degli estrattori abusivi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

MAGNO, STEFANELLI, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti saranno presi a favore dei numerosi coltivatori delle province di Foggia e Bari gravemente danneggiati dai nubifragi del settembre 1970. (int. scr. - 3960)

RISPOSTA. — I competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura di Bari e di Foggia hanno tempestivamente segnalato al Ministero i danni causati all'agricoltura dalle precipitazioni a carattere torrenziale dei giorni 17, 18 e 19 settembre 1970, verificatesi nel territorio delle province.

Le predette avversità hanno causato erosioni più o meno profonde, con trasporto di materiale litoide, ai terreni, danni alle colture viticole, olivicole ed erbacee, alla rete viaria principale e secondaria e ad alcuni pozzi con relativi impianti di sollevamento.

Il Ministero, dopo aver acquisito il prescritto parere del Presidente della Regione, ha in corso il provvedimento di delimitazione delle zone agrarie danneggiate delle provincie di Bari e di Foggia, ai fini della concessione delle provvidenze consentite nel caso specifico dalla legge 25 maggio 1970, numero 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Intanto, gli ispettorati agrari potranno accordare, ai coltivatori che si trovino nelle condizioni stabilite e che ne facciano domanda, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti adottati in favore della popolazione di Gallinaro e degli altri comuni della provincia di Frosinone colpiti da una grave grandinata il 31 luglio 1970. (int. scr. - 3844)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario, è risultato che la grandinata del 30 (non 31) luglio 1970 ha interessato alcune località del comune di Gallinaro, in provincia di Frosinone, causando danni di lieve entità alle colture della vite, dell'olivo, al granoturco e agli ortaggi, con una incidenza invero modesta sulla produzione lorda vendibile aziendale.

Il predetto Ispettorato, nel corso dei sopralluoghi per l'accertamento dei danni, ha intensificato la propria azione di assistenza tecnica, consigliando, in particolare, ai coltivatori danneggiati di effettuare gli opportuni trattamenti antiparassitari per evitare l'insorgere di attacchi crittogamici.

Lo stesso ufficio ha svolto la necessaria opera divulgativa per informare gli agricoltori interessati della possibilità, ad essi offerta, di accedere ai prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

PEGORARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione in cui si sono venuti a trovare i coltivatori diretti ed i mezzadri di vastissime zone a frutteto del Veneto e, in modo particolare, delle province di Padova, Rovigo e Verona, recentemente colpite da grandinate di eccezionale gravità.

Poichè, in mancanza delle norme interministeriali di attuazione, lo stesso fondo di solidarietà, pur nella sua insufficienza, non trova per ora concreta applicazione, l'interrogante gradirebbe ancora sapere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire con provvedimenti straordinari a favore dei coltivatori diretti colpiti e, in modo particolare, assicurare il ritiro della frutta non commercializzabile e quindi rendere possibile un compenso integrativo del prezzo di vendita. (int. scr. - 3868)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza dei danni provocati all'agricoltura di talune zone delle province di Padova, Rovigo e Verona dalle avversità atmosferiche segnalate dalla signoria vostra onorevole, per esserne stato, di volta in volta, tempestivamente informato dai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Gli stessi uffici, nel corso dei sopralluoghi per l'accertamento dei danni, hanno prestato la propria assistenza tecnica alle aziende colpite e, in particolare, alle cooperative ortofrutticole e all'Associazione produttori ortofrutticoli della 4ª zona, con sede in Verona, nonchè alla cooperativa frutta di Castelbaldo, che associa la quasi totalità dei frutticoltori della zona, nell'organizzazione delle operazioni di ritiro e di avvio alla distillazione della frutta grandinata e non più commercializzabile, con il beneficio delle provvidenze previste dall'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Inoltre, i predetti ispettorati hanno disposto l'espletamento prioritario dell'istruttoria di tutte le domande pervenute agli uffici medesimi da parte di aziende ubicate nelle zone colpite.

Il Ministero, da parte sua, avendo ottenuto dal Presidente della Regione il parere prescritto dall'articolo 2 della citata legge n. 364, ha in corso il provvedimento di delimitazione delle zone danneggiate delle province, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle specifiche provvidenze consentite dalla legge stessa.

Intanto, gli agricoltori danneggiati, che si trovino nelle condizioni stabilite e che ne facciano domanda al competente ispettorato agrario, possono beneficiare della concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

PELIZZO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e della difesa.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto, più volte lamentato, che tanto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quanto gli istituti di credito (e, tra essi, il Mediocredito ed il Fondo di rotazione, operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia), non concedono i mutui ed i contributi previsti dalle leggi sul miglioramento fondiario solo perchè i terreni sui quali si intendono eseguire le opere sono soggetti a servitù militare, e ciò anche quando i titolari degli anzidetti immobili abbiano ottenuto dall'autorità militare il nulla osta all'esercizio dei lavori, in deroga ai divieti ed alle limitazioni precedentemente imposti.

Per sapere, altresì, se, in riferimento a quest'ultimo caso, ritenuto che, in presenza della dianzi accennata deroga, l'imposizione della servitù militare non può da sola costituire condizione ostativa alla concessione dei suddetti benefici di legge, non ravvisino l'opportunità di impartire agli uffici dipendenti precise disposizioni perchè uniformino la loro condotta a siffatto criterio. (int. scr. - 1797)

RISPOSTA. — Le autorizzazioni alla costruzione di opere di miglioramento fondiario, rilasciate dall'autorità militare in deroga alle servitù militari gravanti sui terreni su

cui si vogliono costruire le opere medesime, sono quasi sempre di natura precaria, nel senso che l'autorità militare le rilascia con riserva di ordinare la demolizione delle opere qualora ne ravvisi la necessità.

È evidente che questo Ministero, di fronte all'eventualità che le opere possano, in qualsiasi momento, essere demolite, non può concedere le provvidenze di legge, le quali hanno la loro fondamentale giustificazione nella duratura utilità che le opere debbono arrecare al fondo.

Pertanto, questo Ministero, solo in presenza di una autorizzazione definitiva, cioè di una deroga al vincolo che limiti il contenuto della servitù militare, potrebbe prendere in considerazione istanze intese ad ottenere le previste provvidenze statali.

Comunque, in merito all'accenno fatto dalla signoria vostra onorevole al Mediocredito e al fondo di rotazione, operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero del tesoro ha precisato che le concessioni di mutui per miglioramento fondiario esulano dalle specifiche competenze dei suddetti istituti di credito.

Lo stesso Ministero ha aggiunto che alcuni istituti di credito hanno dichiarato di non aver mai ricevuto richieste di finanziamenti del genere, mentre altre aziende hanno, a loro volta, comunicato di non aver finora avuto occasione di respingere domande di mutuo per l'esistenza di servitù militari sui terreni oggetto dei miglioramenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

PELLICANO'. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se e quando intendano provvedere ad un ulteriore finanziamento per completare la scuola alberghiera dell'ENALC (Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio) in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) la cui costruzione è stata iniziata nel lontano 1964: le strutture esterne sono state ultimate nel 1965 ed i lavori vennero sospesi per mancato ulteriore finanziamento. Ancora oggi l'edificio, ultimato nel rustico e mancante degli infissi esterni, è abbandonato alle intemperie, con grave nocumento per le sue stesse strutture.

La cittadina di Villa S. Giovanni sente impellente l'esigenza del funzionamento della scuola, anche perchè si fanno sempre più numerose le installazioni ricettive che abbisognano di personale specializzato. (int scr. - 1223)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione sopra riportata per conto del Ministro dei lavori pubblici.

La richiesta di un contributo integrativo avanzata da parte dell'ENALC alla Cassa per il Mezzogiorno per il completamento della scuola alberghiera di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) non può essere esaudita.

In tale senso ha deciso il consiglio di amministrazione della Cassa che — considerato il particolare tipo di attività dell'ENALC, peraltro sostenuta da appositi stanziamenti dell'Amministrazione ordinaria — non ha ritenuto di concedere il contributo in questione.

Di ciò è stata data a suo tempo comunicazione oltre che all'ENALC anche al comitato di coordinamento per i provvedimenti speciali in Calabria.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

12 febbraio 1971

PINTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti ritengono di adottare per consentire che sia provveduto entro breve tempo al pagamento della integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1969-70.

L'olivicoltura costituisce l'unica risorsa economica di vaste zone del Paese ed in alcuni piccoli centri del Mezzogiorno l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva è l'unica entrata certa sulla quale le popolazioni

interessate possono contare per far fronte ad esigenze primarie di vita. Purtroppo, però, a distanza di un anno, non è stato neppure dato inizio alle operazioni di pagamento, con grave danno per tutti coloro che aspettano.

Gli Enti di sviluppo e gli Ispettorati dell'alimentazione hanno da tempo iniziato le operazioni per l'istruzione delle pratiche e sono pronti per effettuare i pagamenti non appena potranno disporre di adeguati finanziamenti, ma gli accrediti ritardano: per questo l'interrogante ritiene che sia necessario intervenire perchè sia provveduto al più presto.

È noto che la Comunità economica europea interviene attraverso il FEOGA, il quale però provvede al rimborso solo dopo che i pagamenti sono stati già effettuati. E, d'altra parte, il FEOGA è nostro creditore per somme che superano di molto l'importo che deve essere pagato per l'integrazione del prezzo dell'olio per la campagna 1969-70.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia necessario che il Ministro del tesoro intervenga per l'erogazione dei fondi necessari, tenendo presente che il provvedimento ha carattere d'urgenza. (int. scr. - 4082)

RISPOSTA. — Per la corresponsione dell'integrazione comunitaria di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in relazione ai limitati mezzi finanziari che è stato possibile porre a sua disposizione, ha potuto soltanto recentemente effettuare, a favore degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, incaricati dello svolgimento delle relative operazioni, i primi accreditamenti di fondi per complessive lire 45.548.772.445.

In tal modo, i predetti uffici sono stati posti in grado di dare inizio alla erogazione del beneficio di cui trattasi a favore dei produttori aventi diritto.

Comunque, il Governo ha già avuto modo di far presente che concorda sulla esigenza di congegnare un meccanismo finanziario che permetta di agire con maggiore rapidità.

A tale fine, è stato predisposto un apposito disegno di legge che consentirà di far fronte agli impegni dello Stato verso il FEOGA e verso i produttori agricoli, senza che si crei difficoltà per il bilancio statale; disegno di legge che, attualmente all'esame della Camera dei deputati, si confida venga quanto prima approvato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

PIOVANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e quando intenda dare disposizioni affinchè l'Intendenza di finanza di Pavia provveda quanto prima al rimborso di quote relative ad IGE su merce esportata, per un importo complessivo di lire 21.362.536, a favore della ditta « Nova-Lux » s.r.l. di Vigevano.

Per un complesso di cause, la situazione finanziaria della società, già da tempo precaria, è recentemente precipitata: l'amministratore è intenzionato a presentare i libri contabili per la richiesta di concordato preventivo, gli operai sono senza lavoro ed attendono la corresponsione di salario arretrato e la regolarizzazione delle rispettive posizioni contributive.

La direzione amministrativa, sollecitata dal sindaco di Vigevano, ha assicurato che provvederà, come primo atto, al saldo delle spettanze dovute alle maestranze ed al versamento dei contributi previdenziali, qualora riuscisse — in uno spazio di tempo comprensibilmente breve e comunque prima di iniziare la procedura per la richiesta di concordato — a recuperare il credito vantato presso l'Intendenza di finanza. (int. scr. - 4343)

RISPOSTA. — Riferito preliminarmente che la società « Nova-Lux », esercente una fabbrica di suole e tacchi di gomma per calzature, risulta dichiarata fallita con sentenza 3 dicembre 1970 del tribunale di Vigevano, si fa presente, per quanto concerne la segnalata posizione creditoria di detta so-

cietà in relazione a rimborsi di sua spettanza per IGE all'esportazione, che nel corso del 1970 e fino alla data di dichiarazione del fallimento, alla stessa era già stata rimborsata una notevole somma al suddetto titolo, mentre erano in corso di liquidazione le restituzioni riguardanti esportazioni effettuate in un periodo successivo a quello riferibile all'accennato rimborso.

Più in particolare si chiarisce che la somma rimborsata, di lire 11.786.043, è relativa a domande presentate dalla ditta fino a tutto il mese di settembre 1969, e che la ulteriore somma di lire 6.399.388, di cui era stata già completata la procedura di liquidazione, riguarda invece domande prodotte successivamente e fino al 28 gennaio 1970.

Restano ancora da esaminare le richieste di rimborso relative al periodo febbraio-dicembre 1970, riguardanti restituzioni di IGE per lire 14.404.476.

A tale proposito occorre però considerare che la liquidazione delle domande di restituzione, previ i necessari riscontri di regolarità della documentazione, va effettuata, di norma, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse il che comporta l'attesa di un certo tempo, variabile da provincia a provincia ed anche nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale, secondo il volume delle richieste ed in base all'entità delle ditte esportatrici che operano nella zona.

Si può ciò nondimeno assicurare che è stata opportunamente interessata l'intendenza di finanza di Pavia perchè voglia disporre con ogni possibile urgenza e con carattere di priorità il pagamento di quanto dovuto alla suddetta società, in considerazione della critica situazione finanziaria aziendale denunciata dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro delle finanze
PRETI

16 febbraio 1971

PIRASTU, SOTGIU. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Gli interroganti, facendo seguito a precedenti interrogazioni ed interpellanze, chiedono di conoscere quali siano i propositi ed i programmi dell'Enel in merito allo sviluppo della produzione di carbone Sulcis ed alla sua utilizzazione, in riferimento, soprattutto, alla miniera di Nuraxi Figus.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere quali siano state le cause e quali le conseguenze del recente allagamento della miniera di Nuraxi Figus e quali siano gli investimenti previsti dall'Enel per rendere pienamente funzionale la miniera stessa e per svilupparne la produzione.

Si interrogano, altresì, i Ministri in indirizzo per sapere se non ritengano opportuno intervenire presso l'Enel per sollecitare l'assunzione di mano d'opera — in aggiunta a quella, del tutto insufficiente, assunta recentemente — nella misura necessaria non solo per reintegrare il personale, che, in questi ultimi tempi, ha dovuto abbandonare per varie cause il lavoro, ma per rendere possibile lo sviluppo della produzione mineraria carbonifera al fine di poter integralmente alimentare la supercentrale di Porto Vesme ed il gruppo produttore di energia elettrica previsto per lo stabilimento di alluminio.

In tale contesto si chiede di conoscere se e quando l'Enel intenda stabilire l'organico del personale occupato nella produzione carbonifera, in considerazione anche della grande e crescente massa di disoccupati esistente a Carbonia e nel Sulcis-Iglesiente, soprattutto tra i giovani, operai, tecnici e diplomati. (int. scr. - 4481)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro delle partecipazioni statali.

Circa l'opportunità di sviluppare la produzione di carbone Sulcis occorre anzitutto tener presente l'evoluzione avvenuta in questo ultimo periodo e tuttora in corso nel campo delle fonti primarie di energia, evoluzione caratterizzata in tutti i Paesi della Comunità europea da un crescente aumento dei consumi di idrocarburi liquidi e gassosi e da un costante netto regresso nella produzione e utilizzazione di carbon fossile.

La grave crisi carbonifera in atto che in tali Paesi ha un carattere strutturale ed ormai

irreversibile, è da imputarsi principalmente alla impossibilità del carbone di competere con gli idrocarburi, sia per i suoi costi di produzione troppo elevati, sia per ragioni tecniche ed economiche di trasporto e di impiego.

Prova evidente di questa tendenza è la riduzione della produzione di carbon fossile nella Comunità europea, che da tonn. 250 milioni nel 1958 è stesa a tonn. 171 milioni nel 1969; i lavoratori in sotterraneo sono diminuiti nello stesso periodo da 650.000 a 250.000 unità.

Per ciò che concerne in particolare il bacino del Sulcis, alle suddette gravi difficoltà si aggiunge lo svantaggio dovuto alle modeste qualità termiche del relativo carbone, il cui potere calorifico sul grezzo si aggira oggi intorno alle 3.000-3.200 Cal/kg. rispetto alle circa 6.000-7.000 Cal/kg. dei carboni fossili di importazione.

Il suo costo di estrazione corrisponde ad oltre 4 lire per ogni 1.000 calorie, contro un costo degli idrocarburi liquidi e gassosi di poco più di 1 lira per ogni 1.000 calorie.

Ciò nonostante l'Enel ha proseguito l'opera di meccanizzazione e realizzazione degli impianti ed i lavori di prospezione mineraria, onde individuare le zone che meglio si prestano allo sfruttamento. In complesso nel periodo 1964-1969 sono stati investiti dall'Enel nel bacino minerario del Sulcis circa 7,5 miliardi di lire. Tutto ciò dimostra che l'Enel prosegue la propria attività mineraria in Sardegna e assolutamente non prevede alcun licenziamento di lavoratori.

Però l'enorme divario esistente tra il costo del carbone Sulcis ed i corrispondenti costi degli altri combustibili reperibili sul mercato e più adatti ad essere bruciati nelle centrali termiche ed il fatto che l'Enel è tenuto per legge a perseguire una gestione economica, impediscono all'Enel stesso ulteriori ampliamenti dell'attività mineraria.

Per quanto riguarda in particolare gli impianti di Nuraxi Figus, si deve ricordare che si tratta di due pozzi della profondità di metri 500, escavati circa 30 anni or sono e successivamente invasi dalle acque e lasciati in tale condizione fino al 1964, quando la Carbosarda ne iniziò il prosciugamento ed il ripristino. L'Enel proseguì i lavori di prosciugamento ed installò alla base dei pozzi una prima stazione di pompaggio, la cui capacità di eduzione era più che doppia della adduzione di acqua.

Durante i lavori di ampliamento della stazione di pompaggio, i tecnici della miniera sono stati sorpresi da una nuova ed improvvisa invasione di acqua calda la cui portata è stata valutata cinque volte quella precedente e più che doppia della capacità di eduzione delle pompe installate. A tale evento si sta ovviando con provvedimenti già predisposti e con la programmazione di altri interventi risolutori.

Circa l'organico del personale occupato nella produzione carbonifera, si fa presente che nel corso degli ultimi mesi del 1969 l'Enel ha provveduto all'assunzione di 100 allievi minatori. Non si è trattato di assunzioni in sostituzione di personale anziano ed invalido, che è rimasto in forza all'Enel, ma di assunzioni in aggiunta ai precedenti organici, in quanto, con l'applicazione del contratto degli elettrici, si è aumentato per il personale interno della miniera, rispettivamente di 10 e 5 anni, i limiti di età pensionabile. È all'esame in proposito un disegno di legge che prevede la riduzione ai limiti precedenti dell'età pensionabile per i lavoratori delle miniere di carbone trasferite all'Enel.

Alle sopra accennate difficoltà ed all'evoluzione in atto nel campo delle fonti primarie di energia che impediscono di promuovere lo sviluppo dell'attività mineraria nel bacino carbonifero del Sulcis, si è aggiunto recentemente — in occasione del rinnovo del contratto collettivo di lavoro — un nuovo problema di particolare gravità, derivante dal « diritto di avvicendamento » previsto entro la fine del 1972 per il personale del sotterraneo con oltre 16 anni di anzianità all'interno della miniera.

Non sono previste infine forniture di carbone a centrali termoelettriche di terzi, in quanto tale attività non rientra in quelle statutarie dell'Enel.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

12 febbraio 1971

POERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come intenda intervenire per sollecitare la realizzazione della seconda cantina sociale in territorio del comune di Cirò Marina e della cantina sociale dell'Opera Sila di Torre Melissa, in provincia di Catanzaro.

Risulta all'interrogante:

che sarebbe stato già approntato il progetto esecutivo da parte dell'ufficio tecnico dell'Opera Sila, Ente di sviluppo agricolo in Calabria;

che lo stesso progetto sarebbe stato approvato dai competenti organi;

che esisterebbe già il terreno disponibile per l'ubicazione, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale di Cirò Marina;

che esisterebbe già la piena disponibilità del finanziamento per la realizzazione dell'opera.

La pressante richiesta che viene avanzata dai piccoli e medi vitivinicoltori della zona nasce dall'esigenza di avere già per il raccolto del 1971 i vasi vinari pronti.

L'importanza che assume una siffatta opera per lo sviluppo economico della zona del vino « Cirò » e « Cirò classico », a denominazione d'origine controllata, non ha bisogno di essere sottolineata. (int. scr. - 4270)

RISPOSTA. — La domanda presentata dall'Opera per la valorizzazione della Sila — ente di sviluppo in Calabria — per la costruzione di un secondo impianto enologico nel comune di Cirò Marina (Catanzaro), del costo preventivo di lire 300 milioni, è stata ammessa ai benefici contributivi e creditizi previsti dall'articolo 9 del Piano verde n. 2, nell'ambito del terzo programma integrativo d'intervento, recentemente approvato dal Ministero.

Tale domanda è attualmente presso l'ispettorato agrario compartimentale di Catanzaro, per la prescritta istruttoria, al cui favorevole esito rimane subordinata la concessione degli anzidetti benefici statali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

RAIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che l'ufficio distrettuale imposte dirette di Licata per deficienza di personale rilascia i certificati dopo venti giorni dalla richiesta e per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di eliminare il grave inconveniente lamentato. (int. scr. 3953)

RISPOSTA. — Sembra opportuno ricordare preliminarmente che in risposta ad analoga interrogazione della signoria vostra onorevole l'Amministrazione, con lettera del 10 novembre 1969, ebbe a sottolineare — tra l'altro — di aver impartito le direttive del caso all'ufficio distrettuale delle imposte di Licata, in maniera che i certificati ordinari venissero rilasciati non più tardi dell'ottavo-decimo giorno dalla richiesta di quelli urgenti al più presto possibile ma sempre entro il limite prescritto dei cinque giorni.

Dai nuovi accertamenti eseguiti sulla base della più recente interrogazione, l'organo ispettivo precedente ha avuto modo di constatare, attraverso l'esame del registro su cui vengono cronologicamente annotati tutti i certificati richiesti con la indicazione della data della richiesta e di quella di consegna, che fino al 20 agosto 1970 l'ufficio si è scrupolosamente attenuto alla disposizione relativa al sollecito rilascio dei certificati, dei quali ha effettuato la consegna entro i limiti di tempo sopra indicati.

Successivamente alla suddetta data e fino al decorso mese di ottobre, motivi contingenti da ricercarsi essenzialmente nell'inconsueto afflusso di richieste ed in parte anche nella riduzione della forza effettiva all'interno dell'ufficio dovuta ad assenze per congedo ordinario, è venuta a determinarsi una situazione che ha reso impossibile poter pro-

cedere al rilascio dei certificati con la stessa sollecitudine usata in precedenza.

L'elevata ed imprevista richiesta di certificazioni ha infatti raggiunto in tale periodo livelli di duecento certificati giornalieri, con punte massime fine a 322 richieste.

Nonostante la eccezionalità del momento è tuttavia il caso di far presente che, grazie all'impegno profuso dal personale in servizio, il rilascio dei certificati non si è protratto oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta per quelli ordinari e dopo il quinto giorno per quelli urgenti.

La situazione comunque, con il cessare delle cause che l'avevano resa pesante, è confluita entro canali di normale correttezza, anche perchè, in realtà, l'organico dell'ufficio di Licata è inferiore di una sola unità rispetto a quello previsto dalla tabella organica, che tiene altresì conto dei criteri di funzionalità e di razionalità dei reparti e settori operativi.

È, in defintiva, un quadro organico che può definirsi realisticamente abbastanza buono, specie se si ha riguardo alla situazione davvero difficile degli uffici dell'Italia centro-settentrionale, dove la mancanza di personale è avvertita a livello delle diverse carriere impiegatizie.

Il Ministro delle finanze
PRETI

16 febbraio 1971

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di dover sollecitamente intervenire per l'immediato pagamento, ai dipendenti dell'Intendenza di finanza di Salerno, del conguaglio e delle 50 ore di lavoro straordinario, relativi ai mesi di novembre e dicembre 1970, sulla base della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

Per conoscere, altresì, quali disposizioni il Ministro ritenga di dover impartire affinchè l'indennità di lavoro straordinario sia pagata all'inizio del mese successivo a quello nel quale è stato prestato, evitando i notevoli ritardi con i quali l'erogazione delle somme dovute è attualmente effettuata. (int. scr. - 4406)

RISPOSTA. — Il fondo accordato dal Ministero del tesoro sul capitolo 1013 del bilancio di questo Ministero, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, è risultato inferiore all'importo all'uopo richiesto in relazione alle previste necessità e quindi insufficiente per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'intero anno 1970.

Conseguentemente, mentre è stato possibile assegnare subito a tutte le Intendenze di finanza gli importi occorrenti per la corresponsione al dipendente personale del compenso di cui trattasi per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1970, è rimasto insoluto, per indisponibilità di fondi, il pagamento dell'analogo compenso per i mesi di novembre e dicembre 1970.

A quest'ultimo fine, è stato chiesto al Ministero del tesoro un apposito stanziamento integrativo, ed è ora in corso il relativo provvedimento di assegnazione.

Appena possibile, quindi, non si mancherà di disporre per quanto altro necessita al fine di soddisfare le aspettative del personale interessato.

Per quanto concerne, poi, il conguaglio sulle quote orarie del compenso stesso, con decorrenza dal 1° luglio 1970, si fa presente che ad esso potrà farsi luogo soltanto dopo che, da parte della competente Ragioneria generale dello Stato, sarà pubblicato il prontuario delle nuove retribuzioni in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Circa infine il lamentato ritardo nel pagamento del lavoro straordinario di cui al decreto-legge presidenziale 27 giugno 1946, numero 19, si informa che l'intendenza di finanza di Salerno, espressamente interpellata, ha assicurato che i pagamenti stessi avvengono normalmente nei primi giorni del mese successivo a quello cui i compensi stessi si riferiscono.

Il Ministro delle finanze
PRETI

16 febbraio 1970

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Perchè voglia disporre il riesame del-

l'opportunità — più volte rappresentata anche nel passato — che, in conseguenza dell'istituzione della provincia di Isernia, vengano ripristinati gli uffici finanziari intermandamentali a Frosolone. Su tale importante centro della nuova provincia potrebbero infatti agevolmente convergere numerosi altri centri della zona interessata, anche allo scopo di evitare il già grave appesantimento di oneri e funzioni degli uffici finanziari del capoluogo stesso. (int. scr. - 4366)

RISPOSTA. — Sussistenti e comprensibili motivi di opportunità non consigliano, nell'attuale situazione, l'istituzione di nuovi uffici finanziari mediante adozione di provvedimenti singoli. Il problema ha dimensioni ben più vaste e complesse, e richiede perciò d'essere affrontato e risolto su un piano di carattere generale, in sede di riorganizzazione degli uffici finanziari, espressamente contemplata nel disegno di legge relativo alla riforma tributaria, e in armonia, altresì, con l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Il Ministro delle finanze
PRETI

16 febbraio 1971

SCIPIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che ripetute segnalazioni e richieste di comuni della provincia di Ascoli Piceno sono rimaste inappagate, si chiede di conoscere se il Ministro interrogato non ritenga opportuno ed urgente disporre l'installazione di idonee attrezzature tecniche che consentano a gran parte della popolazione della zona montana dell'ascolano la ricezione dei programmi del 2° canale TV e se non ritenga eventualmente di consentire, ove lo si voglia, l'installazione di ripetitori a cura di privati e a loro spese, il che non è stato concesso.

In modo particolare la richiesta riguarda gli abitati di Amandola, Montegallo e Montefortino. (int. scr. - 4178)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene di dover precisare che le vigenti convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi su tutto il territorio nazionale, ma stabiliscono limiti, peraltro già ampiamente superati, agli obblighi imposti alla predetta concessionaria per quanto concerne l'estensione delle reti, fissando, fra l'altro, all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ciò premesso, si fa presente che nel piano di lavori da effettuare nel quadriennio 1969-1972 per l'estensione delle reti televisive, è prevista la costruzione di un impianto a Santa Lucia in Consilvano destinato alla diffusione del secondo programma TV nel territorio del comune di Amandola. Peraltro sopraggiunte difficoltà hanno imposto di rinviare la realizzazione del predetto impianto ad epoca che, attualmente, non si è in grado di precisare.

Per i comuni di Montegallo e Montefortino non sono, invece, previsti dal predetto piano di lavori interventi che possano modificarne l'attuale situazione.

Per quanto, infine, concerne la possibilità di accordare a privati l'autorizzazione ad installare a loro cura e spese ripetitori televisivi, si deve informare che l'emanazione di un siffatto provvedimento contrasterebbe con l'esclusiva concessa alla RAI in materia di impianto ed esercizio dei servizi di radiodiffusione circolare.

Si assicura, comunque, che la situazione sarà tenuta presente per ogni eventuale possibile considerazione nel caso di ulteriore intensificazione del programma di ampliamento della rete televisiva.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
BOSCO

13 febbraio 1971

SCIPIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Circa la possibilità di soddisfare sentite esigenze di finanziamento per strade interpoderali ed acquedotti rurali di cui all'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, « secondo piano verde ».

Presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ascoli Piceno esistono numerose

domande che non possono essere evase per mancanza di fondi. Il loro ammontare complessivo raggiunge i 400 milioni di lire, mentre per l'anno 1969-70 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ascoli Piceno ha avuto un'assegnazione di soli 35 milioni, potendo soddisfare solo tre richieste.

Di conseguenza, le attese disilluse sono tante e vanno, ovviamente, ad alimentare il malcontento e lo stato di disagio delle nostre campagne.

Va anche considerato che, in ogni caso, le stesse possibilità di trattenere sui fondi le famiglie coloniche — altrimenti portate ad emigrare verso un'industrializzazione che non è in grado di assorbirle — risiedono anche, ed in misura notevole, nel soddisfacimento di esigenze primarie, quali sono appunto le strade e gli acquedotti. (int. scr. - 4180)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza della situazione prospettata dalla signoria vostra onorevole che, peraltro, non è limitata all'ispettorato agrario della provincia di Ascoli Piceno, ma è analoga a quella di tutti gli altri ispettorati agrari.

In realtà, i fondi recati dal Piano verde n. 2, per gli interventi di cui all'articolo 17, si sono rivelati assolutamente inadeguati alle effettive esigenze di tutte le province nel settore della viabilità rurale e dell'approvvigionamento idrico, tanto che l'Amministrazione si è vista costretta, da una parte, ad escludere la competenza ministeriale, che avrebbe potuto assorbire la maggior parte dei fondi stessi, e dall'altra, ad impartire istruzioni perchè gli esigui fondi disponibili fossero utilizzati in base a una scelta programmata ed accurata nell'ambito regionale.

Comunque, di recente, utilizzando le ultime disponibilità, è stato possibile effettuare, a favore dell'ispettorato agrario di Ascoli Piceno, per gli interventi di cui trattasi, una ulteriore assegnazione di 30 milioni di lire.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti, con riferimento alla risposta data alla interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 3467, chiedono di conoscere quante prove dimostrative di concimazione siano state effettuate nell'anno 1969 e nel primo semestre del 1970, quanti corsi di istruzione professionale in argomento siano stati istituiti e realizzati nel predetto periodo, nonchè quanti prestiti, e per quale ammontare, siano stati concessi ad operatori agricoli per lo acquisto di concimi chimici. (int. scr. - 3809)

RISPOSTA. — Nell'anno 1969 e nel primo semestre del 1970, sono state effettuate 1.626 prove dimostrative di concimazione e sono stati svolti 466 corsi di istruzione professionale di concimazione.

Nello stesso periodo di tempo, sono stati concessi, a norma dell'articolo 11 del secondo Piano verde, 485.261 prestiti di conduzione per l'ammontare complessivo di lire 399.442 milioni.

Non si è, peraltro, in grado di precisare il numero e l'ammontare dei prestiti relativi all'acquisto di concimi chimici, in quanto, per detti finanziamenti, non vengono rilevati i dati concernenti la qualificazione delle spese per le quali essi vengono accordati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

15 febbraio 1971